

Allegato 2 al bando di concorso

ART. 39 – APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE E DELLE PRECEDENZE

1. La preferenza opera soltanto in situazione di parità di punteggio ed è definita dalla Commissione giudicatrice avvalendosi dei titoli all'uopo presentati dai candidati.

2. La precedenza a favore di appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/1999 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini, è applicata dal Servizio Personale all'atto dell'approvazione delle operazioni concorsuali ed opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei limitatamente ai concorsi relativi ai posti delle categorie B3 - C e D e dirigenziale, considerati corrispondenti a quelli dell'ex carriera di concetto e direttiva, sempre che sussistano le condizioni di legge.

3. Tali riserve non possono, comunque, complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso o coperti mediante l'utilizzo della medesima graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94 e dell'art. 16 della legge 68/99.

4. I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'Ente la percentuale di riserva stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di punteggio secondo l'ordine di cui al presente articolo.

5. In caso di più candidati con diritto di precedenza, nell'ambito della medesima categoria di riservatari, si procede secondo l'ordine di graduatoria.

6. L'ordine di preferenza a parità di punteggio è il seguente:

- a) insigniti di medaglia al valor militare;
- b) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) orfani di guerra;
- f) orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) feriti in combattimento;
- i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno presso il Comune di Cervia: fra più concorrenti in possesso del presente requisito la preferenza è accordata in ordine decrescente a partire da chi può far valere il periodo di servizio maggiore;
- r) coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico;
- s) invalidi e mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Se persiste la situazione di parità sia perché nessun candidato interessato è in possesso di uno dei titoli di cui sopra, sia perché sussiste parità di merito e di titoli la preferenza è in subordine determinata da:

- a) dall'aver prestato servizio presso altre Amministrazioni pubbliche, da considerare con gli stessi criteri di cui al punto precedente
- b) dalla minore età.